

## LEGGE CONTRO LE FRODI DEI BANCHIERI nello Stato di Massachusetts (Stati Uniti d'America)

---

In seguito al fallimento della "Provident Securities and Banking Company", e della "Banca Siciliana", avvenuto a Boston nel gennaio 1906, e alla scomparsa dei comproprietari di questa ultima Banca, l'opinione pubblica americana, vivamente commossa, invocò provvedimenti severissimi da parte delle autorità per una rigorosa sorveglianza sulle operazioni delle Casse di risparmio, dei banchieri o degli pseudo-banchieri (banchisti).

Giornali autorevoli rilevarono pure in quell'occasione l'anormalità dell'esistenza di vere e proprie Casse di risparmio clandestine, le quali si sottraevano ad ogni sorveglianza e assorbivano i risparmi degli emigranti italiani senza offrire garanzia alcuna di solvibilità e correttezza. La legge 1° settembre 1905 contro le frodi dei banchieri nello Stato di Massachusetts, di cui fu dato il testo nel Bollettino n. 12, del 1906, apparve insufficiente fin dall'epoca della sua promulgazione. In seguito ai nuovi fatti av- il Governatore e capo elettivo dello Stato affidò nello stesso anno 1906 ad una Commissione parlamentare lo studio di provvedimenti legislativi in materia; ma per le esigenze parlamentari non fu possibile attuare riforme radicali nella sessione di quell'anno. Alla apertura della sessione legislativa del 1907 il Governo dello Stato del Massachusetts ritornò sull'argomento e nel maggio dello stesso anno la nuova legge sulle Banche fu votata dalla Camera dei rappresentanti.

Con questa legge è affidato al Commissario statale per la sorveglianza sulle Casse di risparmio l'incarico di determinare l'ammontare della cauzione da prestarsi dai banchieri, che deve essere proporzionata al movimento degli affari dell'azienda. I banchieri e i banchisti sono sottoposti alla sorveglianza delle Autorità statali, cui è fatto obbligo di esaminare i loro libri e le loro

operazioni in modo analogo a quello prescritto per la sorveglianza sulle Casse di risparmio dello Stato.

In tal modo i banchieri e i banchisti sono sottoposti a norme rigorose, che assicurano una più efficace difesa degl'interessi dei nostri emigrati.

L'Autorità consolare italiana in Boston spiegò un'energica e provvida azione all'intento di sopprimere gli abusi e le irregolarità che venivano consumati a danno dei nostri connazionali da alcune Banche italiane e da banchieri locali.

**Legge promulgata nel maggio 1907 per la vigilanza sulle operazioni dei banchieri e pseudo-banchieri nello Stato di Massachusetts.**

ART. 1. Tutte le persone, società, associazioni o corporazioni che si occupano attualmente e si occuperanno d'ora innanzi della vendita di biglietti di trasporto per mare o per terra da e per paesi stranieri, o dell'arruolamento di operai e, unitamente a questi servizi, ricevono depositi di denaro a scopo di risparmio, o per trasmettere il denaro stesso o il suo equivalente in paesi stranieri, o per altro fine, dovranno, prima di intraprendere e di proseguire tali operazioni e salvo quanto potrà essere disposto per l'avvenire, prestare al tesoriere e ricevitore generale una cauzione in quella somma che il commissario alle banche riterrà necessaria a garantire il denaro o i depositi ricevuti per gli scopi sopraindicati dalle dette persone, società o associazioni. Questa cauzione dovrà servire ad assicurare la custodia scrupolosa e l'eventuale rimborso del denaro depositato, nonchè la custodia e la trasmissione di quel denaro, o dell'equivalente di esso, che sia consegnato alle dette persone, associazioni, ecc., per essere spedito all'estero.

Tutte le persone, società o membri di società, associazioni o corporazioni che si occupano della vendita di biglietti o dell'arruolamento di operai, ovvero vi sono finanziariamente interessati,

e ricevono altresì depositi di denaro nel modo anzidetto o hanno in tale operazione un interesse finanziario, nonchè quelle persone, società, membri di società, associazioni o corporazioni, che ricevono depositi di denaro nel modo anzidetto o hanno in tale operazione un interesse finanziario, e si occupano altresì della vendita dei biglietti o dell'arruolamento di operai, ovvero vi sono finanziariamente interessati, saranno soggetti alle disposizioni di questo articolo, sotto qualsiasi nome o da qualsiasi persona venga esercitata la vendita dei biglietti, o l'arruolamento di operai, o l'accettazione di depositi.

ART. 2. La presente legge non riguarda le tratte, gli ordini di pagamento o gli *chèques* di viaggiatori, emessi dalle compagnie transatlantiche di navigazione, dalle compagnie degli *express* che fanno servizio internazionale, quando dette tratte, ordini di pagamento o *chèques* di viaggiatori siano venduti dalle stesse compagnie o da loro agenti debitamente autorizzati.

ART. 3. La cauzione dovrà essere prestata dalle suaccennate corporazioni, società o persone come obbligate principali e con almeno due mallevadori solvibili, che risiedano nel territorio dello Stato e vi possiedano beni immobili. Detta cauzione dovrà essere prima approvata dal tesoriere e ricevitore generale e quindi depositata nell'ufficio del medesimo. Potrà essere accettata anche la cauzione di una compagnia di assicurazione, purchè sia approvata nel modo suddetto; in luogo delle garanzie potrà accettarsi denaro in contante.

ART. 4. Il tesoriere e ricevitore generale terrà un registro dei depositi fatti presso di lui, contenente l'indicazione del nome, del luogo di residenza e della professione dell'obbligato principale e dei suoi mallevadori, nonchè del nome dell'ufficiale, dinanzi al quale la cauzione fu prestata o approvata. Tale registro dovrà essere tenuto esposto al pubblico.

ART. 5. L'istanza per ottenere il prelevamento di una somma dalla cauzione prestata, a termini delle disposizioni della presente legge sarà presentata al Tribunale distrettuale, di polizia, municipale o superiore, nella cui giurisdizione ha la sede ordinaria dei

suoi affari la persona, società o corporazione che ha ricevuto il deposito per essere spedito in un paese straniero e nel periodo di un anno a partire dal giorno in cui ebbe luogo il detto deposito.

ART. 6. Tutte le persone, società, associazioni o corporazioni che si occupano degli affari di cui all'art. 1 saranno soggetti alla vigilanza del commissario alle banche (*bank commissioner*) e dovranno ogni anno, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio (ultimo giorno del mese di ottobre), e in qualunque altra epoca da esso indicata, presentargli nella forma da lui prescritta, una relazione, firmata e autenticata da quei funzionari o da quelle persone che egli designerà, in cui sia esposto con esattezza lo stato dell'azienda all'atto della chiusura.

ART. 7. I libri ed i conti di ciascuna di dette persone, società, associazioni o corporazioni saranno tenuti e verificati nei modi e nella forma prescritta dal commissario alle banche, e le persone incaricate della custodia delle somme e dell'investimento delle medesime dovranno prestare una cauzione con le norme e nella misura e presso la persona da esso stabilite.

ART. 8. Il commissario alle banche, ogni qualvolta lo ritenga utile, interrogherà, sia personalmente, sia per mezzo di un funzionario competente da lui stesso designato, ognuna di dette persone, società, associazioni o corporazioni ed ispezionerà inoltre minutamente l'azienda, per assicurarsi del suo stato finanziario e del regolare funzionamento della medesima, in conformità delle disposizioni di legge. Le spese relative a detta ispezione saranno sostenute dalle persone, società, associazioni o corporazioni rispettive.

ART. 9. Il commissario alle banche, o la persona incaricata dell'ispezione, avrà libero accesso agli uffici, e potrà prendere visione dei libri e delle carte pertinenti a ciascuna di dette persone, società, associazioni o corporazioni; avrà inoltre facoltà d'interrogare i direttori, funzionari ed agenti, e gli altri testimoni che ritenga necessari, per rendersi conto dello stato dell'azienda e delle operazioni e condizioni di tutti gl'interessati. A tal uopo il com-

missario, o la persona incaricata dell'esame, avrà facoltà di deferire il giuramento. Chiunque, senza un ragionevole motivo, rifiuti di presentarsi e di deporre come testimonia quando ne sia richiesto, o ostacoli l'azione del commissario o della persona addetta all'esame, sarà punito con un'ammenda non superiore ai mille dollari e con la detenzione fino ad un anno.

ART. 10. Se dall'esame risulti che la persona, società, associazione o corporazione è insolubile o che il suo patrimonio non è proporzionato all'entità dell'azienda, o la sua situazione finanziaria sia tale che la continuazione degli affari costituisca un rischio pel pubblico o per coloro che le hanno affidato depositi, il commissario alle banche dovrà o potrà, se detta persona, società, associazione o corporazione risulti aver ecceduto i limiti delle sue funzioni o trasgredito alle disposizioni di legge, rivolgersi alla Corte suprema, che esaminerà se sia il caso di emettere un'ordinanza per obbligare la detta persona, associazione, società o corporazione ad interrompere in tutto o in parte l'esercizio dell'azienda, emanando quindi gli ulteriori ordini o decreti che fossero opportuni. La Corte potrà delegare uno o più ricevitori a sequestrare le proprietà ed altri beni della detta persona, società, associazione o corporazione, secondo le istruzioni che saranno da essa prescritte.

ART. 11. Qualsiasi corporazione, società o persona che intraprenda o continui gli affari di cui sopra, contrariamente alle disposizioni della presente legge, sarà punita con un'ammenda non inferiore a cinquanta e non superiore a mille dollari, o con la detenzione da trenta giorni a non oltre un anno, o con ambedue queste pene.

ART. 12. Spetterà all'Autorità di polizia della città, in cui si verifichi qualsiasi violazione alla presente legge, di procedere a carico del contravventore.